

ASF - Pavia

Riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.)

D.M. 26 luglio 1967

pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 1967, n. 226.

1. In attesa della riorganizzazione degli istituti di ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di Fisica nucleare (I.N.F.N.), costituito con decreto 8 agosto 1951 del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, è riordinato secondo le norme del presente decreto.

2. L'Istituto nazionale di fisica nucleare ha sede in Frascati presso il laboratorio nazionale del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) ed è articolato in laboratori, sezioni, sottosezioni e gruppi collegati.

2. L'Istituto nazionale di fisica nucleare ha sede in Frascati presso il laboratorio nazionale del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) ed è articolato in laboratori, sezioni, sottosezioni e gruppi collegati.

4. L'Istituto redige per ogni esercizio finanziario il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Il bilancio preventivo viene trasmesso ai Ministri di cui al successivo art. 5; il conto consuntivo è sottoposto alla approvazione degli stessi Ministri.

Nel bilancio preventivo dovranno essere iscritte le entrate, comprese quelle derivanti da convenzioni con il Comitato nazionale dell'energia nucleare e il Consiglio nazionale delle ricerche, nonché con altri enti e amministrazioni pubbliche.

Il conto consuntivo sarà trasmesso alla Corte dei conti dal Comitato nazionale dell'energia nucleare.

5. L'Istituto nazionale di fisica nucleare è sottoposto alla vigilanza dei Ministri per la pubblica istruzione, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge n. 283 del 2 marzo 1963, l'Istituto nazionale di fisica nucleare presenta ogni triennio ai Ministeri vigilanti ed al Consiglio interministeriale per la programmazione economica una relazione sul complesso delle attività svolte.

7. Sono organi dell'Istituto nazionale di fisica nucleare:

1) il Presidente;

2) il Consiglio direttivo;

3) la Giunta esecutiva;

4) il Collegio dei revisori dei conti.

I componenti degli organi di cui ai numeri 1), 2) e 3) durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di un triennio successivo.

8. Fanno parte del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare:

il presidente dell'Istituto;

i membri della giunta esecutiva;

il direttore dei Laboratori nazionali di Frascati;

il direttore dei Laboratori nazionali di Legnaro;

il direttore del Laboratorio nazionale del Gran Sasso;

i direttori delle sezioni e sottosezioni;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante del Comitato nazionale per la energia nucleare;

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due rappresentanti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

un rappresentante eletto dal personale ricercatore dell'Istituto;

un rappresentante eletto dal personale tecnico ed amministrativo dell'Istituto.

Il consiglio direttivo costituisce l'organo deliberante dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per quanto concerne sia l'attività scientifica, sia l'utilizzazione dei mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone.

9. La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio direttivo, dei quali due con funzioni di vice presidente.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di preparare l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e la documentazione necessaria;

b) di eseguire le deliberazioni consiliari;

c) di sostituire il Consiglio direttivo in caso di urgenza, adottando i provvedimenti necessari, che entro tre mesi devono essere sottoposti al Consiglio stesso per la ratifica.

Segue l'attività dei laboratori, delle sezioni, sottosezioni e gruppi; esamina le proposte per lo sviluppo delle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, le richieste di finanziamento ed esprime in ciascun caso il proprio motivato parere da sottoporre al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può inoltre delegare particolari attribuzioni alla Giunta esecutiva.

10. Il presidente, nominato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sarà scelto, su parere del consiglio direttivo dell'Istituto, tra i professori universitari di ruolo di discipline fisiche o fra gli esperti delle discipline stesse.

Resta in carica per un periodo di tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

Può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ai vice presidenti.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente più anziano di età.

Il presidente, su proposta del consiglio direttivo, designa alla commissione direttiva del Comitato nazionale di energia nucleare il direttore del laboratorio nazionale di Frascati e provvede alla nomina dei direttori dei laboratori, delle sezioni, delle sottosezioni e dei gruppi dell'Istituto. Indice le riunioni del consiglio direttivo e le presiede; indice e presiede le riunioni della giunta esecutiva partecipando alle deliberazioni di entrambi i collegi con voto determinante in caso di parità. Stipula le convenzioni e i contratti in nome e per conto dell'Istituto; assicura l'osservanza dei regolamenti dell'Istituto; lo rappresenta in giudizio e sovrintende ai laboratori, sezioni, sottosezioni e gruppi dell'Istituto.

Il presidente può delegare ai direttori dei laboratori, delle sezioni, sottosezioni e gruppi, nei limiti di lire 30.000.000, la stipulazione dei contratti, nell'ambito delle singole dotazioni e delle competenze territoriali e scientifiche.

Alla fine del proprio mandato presenta al consiglio direttivo una relazione sul complesso delle attività di ricerca svolte dall'Istituto nazionale di fisica nucleare durante il triennio.

11. La Giunta esecutiva è convocata dal presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di uno dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per discutere ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, per deliberare sulle iniziative scientifiche, sulla istituzione o soppressione di laboratori, sezioni, sottosezioni e gruppi dell'Istituto, nonché per esprimere il proprio parere sulla relazione del presidente in merito all'attività svolta nel triennio.

Il Consiglio direttivo può inoltre essere convocato ogni qual volta il presidente ne ravvisi la opportunità o a seguito di richiesta della Giunta esecutiva o su istanza di almeno un quinto dei membri del Consiglio stesso.

12. Il presidente dell'Istituto, su conforme deliberazione del Consiglio direttivo, nomina il direttore amministrativo dell'Istituto, il quale dura in carica quattro anni e può essere confermato fino al compimento del 65° anno di età.

Il «Regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento interno dell'Istituto» di cui al successivo articolo 14 specificherà le mansioni e i compiti del direttore amministrativo.

13. Il controllo della gestione dell'Istituto è affidata ad un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composto da quattro revisori effettivi e quattro supplenti designati:

- a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente, dal Ministro del tesoro;
- b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro della pubblica istruzione;
- c) un revisore effettivo ed uno supplente, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei bilanci e delle scritture contabili, esamina i bilanci di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

14. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio direttivo dovrà deliberare il «Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare» ed il «Regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento interno dell'I.N.F.N.». Tali regolamenti da emanarsi con l'osservanza della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 17 della legge 11 agosto 1960, n. 933, sono sottoposti all'approvazione dei Ministri per la pubblica istruzione e per l'industria, il commercio e l'artigianato e del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento per l'amministrazione e il funzionamento interno dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, per la gestione dell'Istituto si osservano le procedure relative ai beni e contratti previste dal titolo IV del regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento interno del Comitato nazionale per l'energia nucleare, approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 1963.

A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, e sino a quando non sarà emanato il regolamento del personale previsto dal primo comma del presente articolo, le eventuali delibere relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dovranno essere sottoposti all'approvazione dei Ministri vigilanti, sentito il Ministro per il tesoro.

Il personale che attualmente presta servizio alle dipendenze dell'I.N.F.N. in qualità di impiegato potrà essere inquadrato tra il personale dell'Istituto secondo i modi che saranno previsti nel regolamento del personale di cui al presente articolo.

15. Il presidente ed i componenti degli Organi collegiali dell'I.N.F.N., previsti dall'art. 7 del presente decreto, rimarranno in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato.